D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23
Disposizioni sui procedimenti penali
16 aprile 2020

This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice.

BonelliErede
with LOMBARDI

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. d.l. Cura Italia), mediante l'art. 83, recante nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, ha integrato e sostituito le misure adottate con la precedente disciplina.

In particolare la disposizione ha ricompreso in un unico articolo il contenuto degli artt. 1 e 2 del d.l. 11 dell'8 marzo 2020 che sono stati abrogati, ha prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali rispettivamente al 15 aprile e al 30 giugno 2020 e, recependo le precedenti disposizioni, introduce alcuni chiarimenti e ulteriori disposizioni dal punto di vista applicativo.

Da ultimo è intervenuto il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. d.l. Liquidità) che, mediante l'art. 36, ha differito ulteriormente il termine del 15 aprile all'11 maggio 2020, salvo che per i procedimenti penali i cui termini ex art.304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

Le seguenti tavole sinottiche riportano le principali modifiche e novità apportate in materia di procedimenti penali.

Art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18(1): Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia penale	
	Periodo 1 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (inclusi)(2)
Rinvio udienze (comma 1)	**- <u>Rinvio d'ufficio</u>** di tutte le udienze civili e penali, a data successiva all'11 maggio, salvo le **deroghe** (comma 3, lett. a) per i procedimenti civili e lett. b) e c) per i procedimenti penali); per i procedimenti penali in cui i termini ex art.**304** c.p.p. (sospensione termini durata massima custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 rimane in vigore il termine del **15 aprile 2020**.
Sospensione dei termini (comma 2)	**- <u>tutti i termini procedurali</u>** per il compimento di qualsiasi atto, **per tutti i procedimenti civili e penali** sono sospesi salvo **le deroghe** (comma 3 lett.b e c); Si intendono pertanto sospesi, per la durata, i termini stabiliti per: • la fase delle indagini preliminari; • l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; • le impugnazioni; e • in genere, tutti i termini procedurali; - **<u>scadenza termine</u>**: se il decorso del termine ha inizio durante periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo(3). Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

(1) **In forza del comma 22 dell'articolo in questione, gli artt. 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 sono abrogati**. Resta in vigore la disciplina di cui all'art. 10 comma 8 e 9 del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 secondo la quale **dal 3 marzo al 31 marzo sono sospesi** : *(i)* i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione **che chiunque debba svolgere** nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex "**zona rossa**"); *(ii)* i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza **in favore di una delle parti o uno dei loro difensori che alla data del 22 febbraio 22020 è residente in uno dei comuni** di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex "**zona rossa**"); *(iii)* i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione **che chiunque debba svolgere nei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte d'Appello di Milano e Venezia.**
(2) L'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile originariamente previsto dai commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 2 dello stesso articolo ha previsto che detta proroga non si applica ai procedimenti penali i cui termini ex art.304 c.p.p. (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".
(3) Come precisato dalla **Scheda di analisi a cura dell'ufficio studi del CNF** del 9 marzo 2020 e successivo aggiornamento dell'11 marzo 2020 **"Se il decorso ha inizio prima del 9 marzo si sospende per il periodo di sospensione e riprende a decorrere dalla fine dello stesso".**

Prescrizione (comma 4)	- nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini (di cui al comma 2) è sospeso: • il corso della **prescrizione** • il corso dei termini in cui agli artt. **303 c.p.p** (durata massima custodia cautelare) e **308 c.p.p** (durata massima altre misure coercitive, interdettive);
Deroghe (comma 3 lett.b e c)	- **deroga** al rinvio delle udienze di ufficio e alla sospensione dei termini processuali per i procedimenti: • di **convalida dell'arresto o del fermo**; • per i quali **nel periodo indicato scadono i termini** di cui all'art. **304 c.p.p**. (sospensione dei termini durata massima custodia cautelare); • in cui sono state richieste o applicate **misure di sicurezza detentive**; - **deroga su richiesta degli imputati o dei loro difensori** è possibile celebrare le udienze nei procedimenti: 1. a carico di **persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354; 2. in cui sono state applicate **misure cautelari(4) o di sicurezza**; 3. per l'applicazione di **misure di prevenzione** o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; - **deroga** per i procedimenti che presentano **carattere di urgenza**, per la necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p. (Incidente probatorio). **La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.**
Attività non sospesa (comma 5)	- limitatamente alla **attività non sospesa** i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui **al comma 7 dalla lett. a) alla lett. f) e h)** di seguito indicate.

(4) Secondo la Relazione del Massimario della Corte di Cassazione del 23 marzo 2020 per misure cautelari si intendono misure personali, detentive, non detentive, interdittive e reali compresi i sequestri probatori (che il codice inserisce tra i mezzi di ricerca della prova), e i DASPO (di cui all'art. 7 L. n. 401/1989).

Periodo 2 12 maggio 2020(5) – 30 giugno 2020	
Ulteriori misure (commi 6 e 7)	I singoli uffici giudiziari possono adottare ulteriori misure, tra cui: a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari; b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico e agli uffici; c) predisposizione dei servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi; d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione di udienze(6); e) trattazione delle udienze: celebrazione a porte chiuse o in collegamento da remoto; **g) prevedere ulteriori rinvii a data successiva al 30 giugno salvo le Eccezioni** (comma 3);
Sospensioni (comma 9)	- **Sono sospesi** per il tempo in cui il procedimento è rinviato a data successiva al 30 giugno e, in ogni caso, non oltre il 30.6.2020: - il corso della **prescrizione**; e - il **decorso dei termini** in cui gli artt: ▪ **303 c.p.p** (durata massima custodia cautelare) ▪ **308 c.p.p** (durata massima altre misure coercitive, interdittive); ▪ **309, comma 9**, c.p.p. (termine di dieci giorni per il Tribunale per decidere sulla richiesta di riesame misura coercitiva); ▪ **311, comma 5** c.p.p (termine di trenta giorni per la Cassazione per la decisione) e comma 5-bis c.p.p. (termine di dieci giorni per il giudice del rinvio); ▪ **324, comma 7** c.p.p (termine per la decisione del Tribunale del riesame); ▪ **24, comma 2 e 27, comma 6** del Codice Antimafia (termini in materia di confisca).

(5) Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, "il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 ad eccezione dei procedimenti penali i cui termini di durata massima della custodia cautelare ex art.304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

(6) Il Protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF trasmette gli atti alla cancelleria Cassazione, alla segreteria del P.G. e agli altri difensori; (iv) La trasmissione della copia informatica non stabilito che dal 9 aprile al 30 giugno 2020 per le udienze camerali, ex art. 611 c.p.p.: (i) Con l'avviso di fissazione udienza camerale la Corte invita difensori a depositare entro e non oltre il 7 giorno successivo dal ricevimento copia informatica del ricorso, motivi nuovi, memorie e provvedimento impugnato (anche se già depositati); (ii) se non perviene nel termine indicato la trattazione dell'udienza già fissata potrà essere rinviata a nuovo ruolo; (iii) il difensore dalla propria PEC sostituisce il deposito del documento in originale.

Periodo complessivo 9 marzo – 30 giugno 2020	
Misure udienze detenuti (comma 12)	- la partecipazione a qualsiasi udienza dei detenuti, internati o in custodia cautelare è assicurata, ove possibile, con videoconferenze o con collegamenti da remoto; a tal fine il DGSIA ha indicato quali applicazioni da utilizzare in alternativa agli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, le applicazioni "Skype for Business" e "Teams" (7).
Notifiche (commi 13 e 14)	- Tutte le notifiche degli avvisi e delle provvedimenti adottate nei procedimenti penali relativi al presente art.83 e all'art.10 del D.L. 9/20 sono effettuate in via telematica (PEC) comprese quelle da effettuare agli imputati e alle altre parti saranno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, ferme restando le notifiche effettuate per legge al difensore di ufficio.

(7) I singoli Uffici Giudiziari hanno il compito di adottare dei protocolli di attuazione sulla base delle indicazioni fornite dal CSM e dei modelli di protocollo diffusi dal CNF".

Per la redazione del presente quadro sinottico sono stati presi in considerazione i seguenti provvedimenti e relazioni:
DL 8 aprile 2020 n. 23
DL 17 marzo 2020, n. 18 (e relazione illustrativa);
DL 8 marzo 2020, n. 11 (e relazione illustrativa);
DL 2 marzo 2020, n. 9
Protocollo di Intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF per la trattazione udienze camerali ex art. 611 c.p.p. del 9 aprile 2020;
Relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione del 23 marzo 2020;
Scheda di analisi a cura dell'ufficio studi del CNF del 9 marzo 2020 e successivo aggiornamento dell'11 marzo 2020;

Per ulteriori informazioni:
covid19@belex.com

BonelliErede
with LOMBARDI